IL PRESIDENTE
Per. Agr. Luca Natalini
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO PER I MEDIATORI ACCREDITATI PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE DEL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

Lo scopo del presente Codice etico è quello di fornire ai mediatori accreditati, presso l'Organismo del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Bologna, i principi fondamentali che assicurino la corretta gestione delle procedure, secondo gli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la sua opera.

La procedura di conciliazione è basata sul principio di volontarietà delle parti, il mediatore dovrà nella sua qualità di terzo neutrale aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo il reciproco intendimento, assistendo le medesime nell'individuazione dei comuni interessi.

Il presente Codice Etico si richiama al Codice europeo di condotta per i mediatori.

Tutti coloro che assumono l'incarico e svolgono la funzione di mediatori s'impegnano all'osservanza delle seguenti regole di comportamento.

Il mediatore deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul ruolo e sulla natura del procedimento e deve altresì sincerarsi che ciascuna delle parti partecipi in modo volontario al procedimento, in stato di piena capacità; in caso contrario il mediatore dovrà sospendere immediatamente la procedura.

Il mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di volontarietà e riservatezza.

Nel caso in cui la procedura scaturisca dall'invito del giudice, il mediatore dovrà assicurarsi che le parti vogliano procedere avendone compreso il significato e le finalità.

Il mediatore deve accertarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i connotati del procedimento di conciliazione, inclusi gli obblighi assunti in tema di riservatezza da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

Il mediatore deve invitare i terzi incaricati a collaborare nel procedimento, ivi compresi difensori e consulenti di parte, ad attenersi ai principi contenuti nel presente Codice.

Art. 2 - Competenza

Il mediatore deve mantenere un aggiornamento continuo sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello pratico nella capacità di conciliazione ed in tutte le materie per le quali ha dichiarato la propria competenza; all'uopo il mediatore deve altresì conseguire la formazione obbligatoria prevista dal Regolamento della Formazione Continua emanato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 3 settembre 2004.

Il mediatore, prima che il procedimento inizi, dovrà prendere visione dei documenti forniti dalle parti per potersi preparare adeguatamente sull'oggetto del caso.

Su richiesta, deve fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.

Il mediatore deve svolgere il suo ruolo con diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Art. 3 - Indipendenza

Il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità.

Qualora esistano circostanze che possano, anche solo apparentemente, intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne il Responsabile dell'Organismo e le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono tutte quelle previste all'art.6 del Regolamento di Procedura dell'Organismo.

Art. 4 - Imparzialità
Il mediatore dovrà essere imparziale nei confronti delle parti, agendo per tutta la durata della procedura con lealtà astenendosi dal compiere atti discriminatori e dall'esercitare influenza a favore di una di esse.
Nel caso in cui emerga, prima o durante la procedura, una questione che determini un coinvolgimento del mediatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto d'interessi apparente o potenziale di qualsiasi natura, il mediatore dovrà rendere edotte le parti per iscritto ed informare il Responsabile dell'Organismo; in tal caso la procedura non potrà iniziare o proseguire senza il consenso scritto di assenso delle parti e l'autorizzazione del Responsabile dell'Organismo.
Il mediatore deve sempre agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e deve rimanere neutrale rispetto alla lite, impegnandosi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.
Il dovere di informazione é un obbligo che perdura durante tutto il procedimento di mediazione.
Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento della sua funzione, in seguito all'incapacità di mantenere un atteggiamento imparziale .
Il mediatore può ascoltare le parti separatamente, anche senza l'assistenza di persone di loro fiducia.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, in relazione al caso concreto, valutando anche possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative o eventuali desideri espressi dalle parti, nonché l'esigenza di una rapida soluzione della controversia.
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato.
L'accordo raggiunto dalle parti deve essere sempre scritto.
Il mediatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della sua competenza, informarle sulle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e possono eventualmente renderlo eseguibile.

Art. 5 – Volontarietà dell'accordo e autodeterminazione delle parti
Il mediatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia, astenendosi da influenzarle in qualunque modo.
Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la legge; in tal caso la procedura dovrà essere immediatamente interrotta ed il mediatore sarà tenuto ad informare il Responsabile dell'Organismo.

Art. 6 - Riservatezza
Il mediatore è tenuto alla massima riservatezza su tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono.
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione, comprese la circostanza che la mediazione sia in corso o si sia svolta e l'identità delle parti. All'uopo si intendono qui richiamate tutte le disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento di Procedura dell'Organismo.

Art. 7 – Sanzioni disciplinari
In caso di violazioni di lieve entità delle norme contenute nel presente Codice Etico o di comportamento poco scrupoloso nello svolgimento degli incarichi, comunque tali da non intaccare il procedimento di mediazione in corso e/o il requisito di onorabilità e competenza, l'Ufficio di Presidenza biasima formalmente il mediatore avvertendolo che, in caso di reiteratezza della violazione, l'Organismo aprirà un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
Entro cinque giorni dall'avvertimento, il mediatore può chiedere di essere sottoposto comunque a procedimento disciplinare.

Art. 8 - Revoca del mediatore
Nei casi di cui al precedente art.7 o in caso di violazione delle norme contenute nel Regolamento di Procedura e/o nel presente Codice Etico, tali da intaccare il procedimento di mediazione in corso e/o il requisito di onorabilità e competenza del mediatore, l'Ufficio di Presidenza apre immediatamente un procedimento disciplinare e, accertando i fatti per i quali lo stesso è incolpato, ne revoca l'iscrizione.
Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza in materia disciplinare, sono impugnabili dall'interessato avanti il Consiglio del Collegio, depositando il ricorso nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua notifica.
Oltre ai casi previsti, importano di diritto la revoca dell'iscrizione:
• la sopravvenuta incapacità mentale del mediatore;
• la sopravvenuta incapacità fisica del mediatore, qualora ciò comporti un effettivo impedimento allo svolgimento degli incarichi di mediazione;
• l'irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio del Collegio diverse dall'avvertimento, anche qualora non attinenti l'attività di mediatore e fatto salvo quanto previsto agli art. 52 e 54 della Legge 28 marzo 1968 n. 434.

Art. 9 - Recesso del mediatore
Il mediatore ha facoltà di recedere dall'incarico sospendendo la procedura qualora una delle parti agisca in modo illecito.
In ogni caso, il mediatore dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile dell'Organismo del comportamento delle parti e della sua eventuale conseguente decisione.

Art. 10 - Rapporti con l'Organismo
Il mediatore deve tenere con l'Organismo e con i suoi organi un rapporto corretto, leale e rispettoso dei rispettivi ruoli.
In particolare, il mediatore deve fornire qualsiasi informazione circa l'incarico svolto qualora il Responsabile dell'Organismo o l'Ufficio di Presidenza gliene facciano richiesta.
Il mediatore deve operare in modo tale da rispettare i criteri di diligenza, sollecitudine e professionalità, riservando agli affari trattati l'attenzione e il tempo necessari, quali che siano la tipologia e il valore delle controversie.
Il mediatore deve condurre i procedimenti ispirandosi a criteri di efficienza ed economicità e adoperandosi affinchè le relative spese non eccedano quelle necessarie.
Costituisce violazione del presente Codice Etico qualsiasi violazione accertata del Codice deontologico del Perito Agrario approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 26 gennaio 2007.

Approvato nella seduta del Consiglio del Collegio con delibera n.4 del 3 febbraio 2011

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Letizia Lotti)

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI – PROVINCIA DI BOLOGNA

IL PRESIDENTE
(Luca Natalini)